



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

Ricorso dell'atleta Monaco Adele per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Normanni Pallavolo Aversa.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente Relatore |
| • Avv. Mariano Tonino | Componente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Fulvio Sabia | Assistente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

esaminata la documentazione prodotta,

OSSERVA

Il ricorso è improcedibile ed inammissibile e va respinto.

In particolare l'atleta non ha fornito la prova della corretta instaurazione del procedimento di scioglimento coattivo del vincolo e dell'integrazione del contraddittorio in quanto manca alla documentazione inviata a questa commissione la ricevuta della raccomandata per l'invio di copia del ricorso al sodalizio di appartenenza. Inoltre è da rilevare un versamento per la tassa di ricorso alla commissione tesseramento effettuato su un erroneo conto corrente postale (appartenente alla FIPAV centrale e non alla FIPAV Comitato Regionale Campania, come previsto) e con un importo diverso da quello indicato dalla normativa federale prevista (versamento di euro 130, 00 anziché di euro 150,00 come previsto).

Ed infine, la lettera di messa in mora non è stata inviata all'indirizzo di corrispondenza della società, come poi fatto successivamente per il ricorso introduttivo, per cui la società non ha potuto rispondere alla missiva che introduce formalmente i termini la procedura di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

Il procedimento di svincolo per giusta causa prevede un iter formale/procedimentale che ha inizio con la raccomandata di costituzione in mora, a cui può seguire la risposta della società, a cui deve seguire il ricorso introduttivo.

Ove detto iter non venga rispettato, così come da normativa federale e da diverse sentenze di pronuncia della CTA Roma in merito, il ricorso risulta inammissibile.

Nel caso di specie è pacifico che la raccomandata sia stata inviata ad un indirizzo erroneo e, conseguentemente, che il contraddittorio, ed il diritto di difesa avversario, non si sia incardinato correttamente.

Pertanto, non può che dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità del successivo ricorso.

P.Q.M.

Respinge il ricorso presentato dall'atleta Monaco Adele.

Dispone l'incameramento della tassa versata dall'atleta e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO e DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 30 Gennaio 2010

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise*

Avv. Augusto Mattiello